SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagaladi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bagaladi (Reggio Calabria);

Considerato altresì che, in data 4 maggio 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagaladi (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagatadi (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Curatola.

Il citato amministratore, in data 4 maggio 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagaladi (Reggio Calabria).

Roma, 11 giugno 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009.

Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/2009).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», ed in particolare gli articoli 42, commi 3 e 7;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2003;

Ravvisata la necessità di determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Visto l'art. 43 della legge n. 124/2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 42, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, determina l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, atti, attività, documenti, cose e materiali classificati, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) «Autorità nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» (DIS), l'organismo istituito dall'art. 4 della legge;

d) «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo istituito dall'art. 6 della legge;

e) «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo istituito dall'art. 7 della legge;

f) «Organizzazione nazionale per la sicurezza», il complesso costituito dagli uffici e da ogni altra unità amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati a trattare informazioni classificate, finalizzato ad assicurare modalità di trattazione uniformi e sicure e protezione continua alle informazioni, ai documenti e ai materiali classificati, ovvero coperti da segreto di Stato;

g) «Ufficio centrale per la segretezza», l'articolazione istituita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge, denominata Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - UCSe, cui è affidato lo svolgimento, tra l'altro, delle funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza, nonché per gli adempimenti istruttori relativi alle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato;

h) «Organo centrale di sicurezza», il complesso costituito — a livello di vertice di un Ministero, Forza armata o ente — dal «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza», dal «Funzionario COMSEC» o «Ufficiale COMSEC», dal «Funzionario alla sicurezza EAD» o «Ufficiale alla sicurezza EAD», dal «Funzionario alla sicurezza materiale» o «Ufficiale alla sicurezza materiale», dal «Capo dell'Organo principale di sicurezza», dallo stesso Organo principale di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera *r)*. Sono fatte salve eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia;

i) «Organo periferico di sicurezza», il complesso costituito — presso uffici amministrativi che per motivi funzionali o per collocazione fisica possono definirsi «decentrati» rispetto alla sede centrale dell'ente di appartenenza — dal «Funzionario alla sicurezza designato» o «Ufficiale alla sicurezza designato», dal «Funzionario COMSEC designato» o «Ufficiale COMSEC designato», dal «Funzionario alla sicurezza EAD designato» o «Ufficiale alla sicurezza EAD designato», dal «Funzionario alla sicurezza materiale designato» o «Ufficiale alla sicurezza materiale designato», dal «Capo dell'Organo esecutivo di sicurezza», dallo stesso Organo esecutivo di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera *r)*;

l) «Organo principale di sicurezza», l'unità amministrativa — facente parte integrante di un Organo centrale di sicurezza — responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

m) «Organo esecutivo di sicurezza», l'unità amministrativa — istituita a livello centrale e periferico di un ente pubblico e funzionalmente dipendente dall'Organo principale di sicurezza — responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

n) «informazione classificata», ogni informazione, atto, documento, materiale o cosa, come definiti alle

lettere *o)* e *p)*, nonché attività cui sia stata attribuita da un organo competente una delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3, della legge;

o) «documento classificato», l'informazione classificata riportata, per intero o in parte, in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie;

p) «materiale classificato», qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC) e l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;

q) «Agenzia nazionale di distribuzione», l'Agenzia preposta, in ambito nazionale, alla gestione del materiale crittografico;

r) «Centro», nella terminologia COMSEC, un'area riservata, costituita da uno o più locali, nella quale sono trattate informazioni classificate con apparati elettrici/elettronici o sono custoditi in varie forme, informazioni/materiali classificati COMSEC o crittografici; rientrano in detta definizione i «centri comunicazioni classificate», i «centri cifra», i «centri di produzione o custodia materiale crittografico», i «locali dove sono installati apparati crittografici», i «locali dove sono sviluppati, valutati, prodotti, riparati materiali COMSEC o crittografici» i «centri elaborazione dati classificati collegati verso l'esterno con apparati cifranti»;

s) «Analisi del rischio», il processo di individuazione e valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le informazioni classificate trattate in un determinato ambito, ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza necessarie per la loro protezione e tutela in un rapporto bilanciato di mezzi a fine, dove il fine è rappresentato dalla quantità e dai livelli di sensibilità delle informazioni da tutelare e proteggere;

t) «Operatore economico», l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interessato alla trattazione di informazioni classificate, ovvero coperte da segreto di Stato, nel settore della sicurezza industriale.

Art. 4.

Scopo e criteri relativi all'attribuzione delle classifiche

1. In applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, della legge, le classifiche sono attribuite:

a) per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi;

b) sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, applicabili, per motivi convenzionali e ai fini dell'analisi del rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *s)*.

2. Le classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica.

3. La classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica.

4. La classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.

5. La classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.

6. La classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica.

7. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento individuano l'ambito dei singoli livelli di classifica, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e le materie che possono essere oggetto di classifica, tra le quali quelle elencate nella colonna 3 delle tabelle stesse.

8. Le classifiche sono attribuite nei casi in cui ciò si renda necessario, tenuto conto anche dei criteri seguiti in ambito comunitario e nelle relazioni internazionali.

9. Per le informazioni classificate originate da soggetti nazionali, nel quadro dell'esecuzione dei trattati, delle convenzioni e di altri accordi internazionali comunque denominati, nonché dei regolamenti comunitari, delle decisioni della Commissione delle Comunità europee e degli atti e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di attribuzione sono stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Le classifiche attribuite alle informazioni originate in detti

ambiti sono accompagnate, ove previsto, dalle sigle e dagli altri elementi distintivi e di sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti di sicurezza.

Art. 5.

Uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica

1. Sono uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica quelli istituiti, a qualunque livello ordinativo od organizzativo, in Italia e all'estero, nell'ambito:

a) dell'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge, ove istituita;

b) del DIS e degli uffici istituiti nel suo ambito;

c) dell'AISE;

d) dell'AISI;

e) degli Organi centrali di sicurezza;

f) degli Organi periferici di sicurezza.

Art. 6.

Modi di accesso nei luoghi militari ed in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 206, recante le «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari», ed al decreto del Ministro della difesa in data 30 giugno 2000, n. 292, i modi di accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati, in ragione della diversa tipologia, dislocazione ed ubicazione delle sedi, dalle linee guida indicate ai commi 3 e 4 e dalle ulteriori disposizioni di dettaglio emanate dagli organi competenti.

2. Sono luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture, o parti di esse, essenziali a garantire la continuità dell'azione di Governo, la funzionalità dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, il funzionamento dell'apparato economico, produttivo e logistico nazionale, nonché l'attività di qualunque altra infrastruttura critica, pubblica o privata, soggetta alla sovranità nazionale. Sono altresì luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia.

3. L'accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica è consentito secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il personale della struttura, previa esibizione del «PASSI» personale ai soggetti preposti al controllo e registrazione dell'accesso, da effettuarsi con strumenti elettronici o su registro cartaceo;

b) per gli estranei alla struttura e con l'esclusione dei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», previa esibizione di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di cui devono essere acquisiti gli estremi o fotocopia, con l'esposizione, da parte degli stessi, del «PASSI» loro rilasciato e previo accompagnamento, nel percorso interno, da personale della struttura a ciò designato;

c) nei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», alle condizioni stabilite dall'apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge e dalle relative direttive applicative.

4. Salve le eccezioni disposte dalle autorità competenti, nei luoghi militari e in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica non possono essere introdotte, da parte di terzi estranei ai suddetti luoghi, armi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine da ripresa e registrazione e qualunque altro oggetto suscettibili di compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi.

Art. 7.

(*Omissis*).

Art. 8.

Classifica di segretezza ed entrata in vigore

1. L'art. 7 del presente regolamento è assistito dalla classifica di segretezza «RISERVATO».

2. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il presente regolamento, disgiunto dall'art. 7, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 3.

Roma, 12 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO *A*

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETISSIMO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETISSIMO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi: **a.** la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali; **b.** la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica. **2.** L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate SEGRETISSIMO.	**1.** Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza SEGRETISSIMO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti: **a.** le autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose, o sono responsabili di determinati luoghi; **b.** i Ministri, i Direttori del DIS, dell'AISE, dell'AISI, le autorità di vertice delle Forze armate, dei Corpi armati, degli enti di ricerca e gli altri soggetti dagli stessi autorizzati; **c.** i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata gerarchicamente dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero) e gli altri soggetti dagli stessi autorizzati; **d.** i funzionari alla sicurezza e gli ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza de-	**1.** Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza SEGRETISSIMO: **a.** interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale; **b.** tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica; **c.** tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata; **d.** sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza; **e.** misure di qualsiasi tipo in-

	gli enti indicati alla lettera b.; **e.** i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.; **f.** l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore industriale.	tese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi; **f.** compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE, dell'AISI e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile; **g.** dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI; **h.** addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile; **i.** relazioni con Organi informativi di altri Stati;

		l. infrastrutture e poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. materiali o quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
		o. metodi ed impianti di comunicazione e sistemi di captazione dei segnali per le Forze armate;
		p. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		q. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
		r. materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, concernente "*Norme relative al segreto militare*";
		s. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio

		delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		t. materiali finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		u. logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di informazioni classificate;
		v. atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate;
		z. materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di identificazione delle stesse quando contengano l'edizione;
		aa. aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC;
		bb. sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate;
		cc. hardware e software sviluppato "ad hoc" per assicurare determinate funzioni di sicurezza;
		dd. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		ee. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero.

ALLEGATO *B*

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETO
1. Classificazione riservata esclusivamente in relazione a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi: **a.** la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali; **b.** la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica. **2.** L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate SEGRETO.	**1.** Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza SEGRETO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti: **a.** le autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose; **b.** le autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato maggiore, Corpo armato, ente di ricerca ed altri; **c.** i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero); **d.** i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b.; **e.** i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicu-	**1.** Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza SEGRETO: **a.** interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale; **b.** tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica; **c.** tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata; **d.** sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza; **e.** misure di qualsiasi tipo inte-

	rezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.; f. l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza industriale.	se a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi; f. compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE, dell'AISI e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile; g. dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI; h. addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'or-dine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile; i. relazioni con Organi informativi di altri Stati; l. infrastrutture e poli opera-

		tivi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. materiali o quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato ovvero operazioni militari in progetto o in atto;
		o. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		p. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
		q. materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, concernente "*Norme relative al segreto militare*";
		r. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		s. materiali finalizzati alla si-

		curezza delle comunicazioni classificate; **t.** logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di informazioni classificate; **u.** atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate; **v.** materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di identificazione delle stesse quando contengano l'edizione; **w.** aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC; **x.** sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate; **y.** hardware e software sviluppato "ad hoc" per assicurare determinate funzioni di sicurezza; **z.** attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe; **aa.** documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero; **bb.** attività e documentazione contenente caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici, privati o operatori economici di

		interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di gestione delle misure di sicurezza);
		cc. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		dd. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero;
		ee. atti, documenti pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e quant'altro sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate;
		ff. documenti riguardanti i processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale;
		gg. documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, dei programmi nazionali ed internazionali;
		hh. aree riservate EAD;
		ii. Regolamenti interni di sicurezza (RIS) contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate;
		jj. documenti relativi ad attività governativa di verifica/bonifica ambientale contro il rischio di ascolto clandestino presso uffici della Pubblica Amministrazione, Enti pubblici militari e civili in Italia e presso le Rappresentanze

		diplomatiche all'estero; **kk** misure di protezione delle rappresentanze diplomatiche, degli Uffici degli Addetti per la Difesa e delle Rappresentanze militari all'estero; **ll.** l'elenco delle infrastrutture critiche per la sicurezza nazionale.

ALLEGATO *C*

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATISSIMO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATISSIMO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi: **a.** la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali; **b.** la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica. **2.** L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate RISERVATISSIMO.	**1.** Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza RISERVATISSIMO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti: **a.** autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose; **b.** autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato maggiore, Corpo armato, ente di ricerca ed altri; **c.** i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero); **d.** i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b; **e.** i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articola-	**1.** Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza RISERVATISSIMO: **a.** interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale; **b.** tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica; **c.** tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata; **d.** sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza; **e.** misure di qualsiasi tipo inte-

	zioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.; **f.** l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza industriale.	se a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi; **f.** compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE, dell'AISI e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile; **g.** dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI; **h.** addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile; **i.** relazioni con Organi informativi di altri Stati; **l.** infrastrutture e poli opera-

		tivi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		o. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
		p. materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, concernente "*Norme relative al segreto militare*";
		q. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		r. materiali finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		s. logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di

		informazioni classificate; **t.** atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate; **u.** materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di identificazione delle stesse quando contengano l'edizione; **v.** aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC; **w.** sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate; **x.** hardware e software sviluppato "ad hoc" per assicurare determinate funzioni di sicurezza; **y.** attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe; **z.** documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero; **aa.** attività e documentazione contenente caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici privati o imprese di interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di

		gestione delle misure di sicurezza); **bb.** attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe; **cc.** documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero; **dd.** atti, documenti pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e quant'altro sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate; **ee.** documenti riguardanti i processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale; **ff.** documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, dei programmi nazionali ed internazionali; **gg.** aree riservate EAD; **hh.** regolamenti interni di sicurezza (RIS) contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate; **ii.** documenti relativi ad attività governativa di verifica/bonifica ambientale contro il rischio di ascolto clandestino presso uffici della Pubblica Amministrazione, Enti pubblici militari e civili in Italia e presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero; **jj.** misure di protezione delle Rappresentanze diplomatiche, degli Uffici degli Addetti per la

		Difesa e delle Rappresentanze militari all'estero; **kk.** l'elenco delle infrastrutture critiche per la sicurezza nazionale; **ll.** documenti relativi all'omologazione di un sistema EAD che tratta informazioni classificate; **mm.** disposizioni, ordini di servizio e atti attinenti la gestione in sicurezza delle Aree riservate di I e II classe; **nn.** piani di emergenza (antincendio, sgombero e distruzione di documentazione e materiali classificati) da attuare presso installazioni classificate ed Aree Riservate di I e II classe; **oo.** documenti relativi alle modalità e agli esiti delle prove di sistemi e attrezzature approvati dall'UCSe per la protezione fisica di informazioni classificate.

ALLEGATO *D*

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi: **a.** la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali; **b.** la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica. **2.** L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate RISERVATO.	**1.** Sono legittimati ad attribuire la classifica RISERVATO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate, i seguenti soggetti: **a.** autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose; **b.** autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato maggiore, Corpo armato, ente di ricerca ed altri; **c.** i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero); **d.** i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b.; **e.** i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate	**1.** Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica RISERVATO: **a.** elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia delle infrastrutture del funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, nonché dell'equipaggiamento, dei mezzi e dei materiali appartenenti ad amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile; **b.** elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia dei materiali e di quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato e le operazioni militari in progetto o in atto; **c.** elementi di informazione,

	indicate alla lettera c.; **f.** l'"Operatore economico" interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza industriale.	non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, relativi alle materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1611, concernente "norme relative al segreto militare", sia in pace sia in guerra; **d.** informazioni, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati A, B e C, concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale; **e.** atti, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati A, B e C, relativi all'attività ispettiva per la protezione e tutela delle informazioni classificate; **f.** elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia degli documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate e dei sistemi EAD; **g.** elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia dei materiali finalizzati alla sicurezza EAD e delle comunicazioni classificate; **h.** atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni atte ad arrecare danno alla sicurezza delle comunicazioni classificate; **i.** elementi di informazione,

		non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia delle attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe o Aree controllate; **j.** attività e documentazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, contenenti caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici o privati o imprese di interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di gestione delle misure di sicurezza); **k.** atti, documenti, pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e ciò che, non ricadente nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate; **l.** documenti, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, riguardanti i processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale; **m.** documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, non ricadente nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, dei programmi nazionali ed

		internazionali;
		n. regolamenti interni di sicurezza contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate;
		o. documenti, non compresi nelle ipotesi di cui alla colonna 3 dell'allegato C, relativi all'omologazione di un sistema EAD che tratta informazioni classificate;
		p. disposizioni, piani di emergenza, non compresi nelle fattispecie indicate nella colonna 3 dell'allegato C, attinenti la gestione in sicurezza delle Aree Riservate di I e II classe e delle Aree controllate;
		q. documenti non compresi nelle ipotesi di cui alla colonna 3 dell'allegato C, relativi alle modalità e agli esiti delle prove di sistemi e attrezzature approvati da UCSe per la protezione fisica di informazioni classificate.

09A07706

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009.

Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonché di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei lavori, forniture e servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, recante «Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visti gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che escludono dall'applicazione della direttiva gli appalti pubblici dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3 e 4, del 1° agosto 2008, che disciplinano rispettivamente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici del DIS, dell'AISE e dell'AISI;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5, adottato in data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;

Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attività degli organismi per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato richiedono la definizione di procedure differenziate per lo svolgimento dell'attività contrattuale in aderenza ai principi fissati dalla citata direttiva europea;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

c) Autorità delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio cui il Presidente può delegare i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva;

d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;

f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;

g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;

h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;

i) Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI;

l) struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa;

m) struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale attività;

n) strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.

2. Nelle attività precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità delegata, ove istituita.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che, per importo di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata dagli stessi organismi.

Art. 3.

Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori
Principi generali

1. Per la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza, nonché per assicurare la necessaria tempestività all'attività degli organismi, l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero mediante contratti a trattativa privata, secondo le modalità previste nel presente decreto e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e parità di trattamento.

2. L'esecuzione di lavori comunque relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi degli organismi, nonché di ogni altra loro infrastruttura di cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8 aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», rientra nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'affidamento di tali lavori è disciplinato dal presente regolamento.

3. L'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino al limite di € 300.000,00 I.V.A. esclusa, sono effet-

tuati, in via generale, con la procedura di spesa in economia. Per le spese eccedenti il predetto limite si procede a trattativa privata.

4. Il limite di cui al comma 3 è aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del Direttore generale del DIS sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. In relazione alle diverse tipologie di acquisto di beni e servizi e di esecuzione di lavori, gli organismi possono individuare nella lettera d'invito, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di riservatezza e sicurezza, i Capitolati Generali d'Oneri fra quelli in uso presso le amministrazioni statali e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.

6. Gli organismi hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, sempre che le concrete condizioni e modalità di fornitura risultino compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestività.

7. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono sottoposte al solo controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17, comma 7, del codice e non sono soggette agli obblighi di comunicazione e all'attività di vigilanza di cui agli articoli 6 e 7 del codice.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice, sono sottratti all'accesso gli atti relativi agli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.

Art. 4.

Imprese fornitrici

1. Le imprese fornitrici degli organismi sono individuate tra quelle in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Il possesso dell'abilitazione è richiesto anche nel caso di ricorso al subappalto.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, nel caso di acquisizione di beni e servizi non significativi ai fini della tutela della riservatezza. In tale ipotesi la scelta del contraente avviene previo esperimento di gara informale alla quale è invitato un numero di imprese superiore al limite di cui all'art. 5, comma 2, delle quali sia stata comunque verificata la correttezza commerciale e la capacità tecnica, nonché l'assenza di controindicazioni anche nei confronti dei titolari, amministratori o legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

3. Nell' ottica di garantire ampia ed effettiva concorsualità alle gare informali, gli organismi si avvalgono di un «Elenco Fornitori» nel cui ambito, distintamente per i settori merceologici di pertinenza, vengono iscritte imprese in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Gli organismi esercitano una costante azione di monitoraggio e di vigilanza finalizzata all'arricchimento ed all'implementazione dei dati informativi del citato «Elenco Fornitori».

4. L'impresa invitata può chiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. Gli organismi, entro i successivi dieci giorni si pronunziano sull'istanza dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego dell'autorizzazione.

Art. 5.

Gare informali e trattative preliminari

1. Le gare informali, le trattative preliminari e l'acquisizione delle offerte sono effettuate dalla struttura amministrativa, previa acquisizione di apposite specifiche ovvero di capitolati predisposti dalle competenti strutture tecniche, con l'indicazione di massima delle imprese specializzate nei singoli settori merceologici. Le acquisizioni delle offerte e le trattative preliminari sono svolte con ciascuna impresa separatamente.

2. La scelta del contraente avviene previo esperimento di una gara informale cui sono invitate almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto.

3. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i criteri viene individuato ed indicato nella lettera d'invito quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. L'aggiudicazione può effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida.

4. Si prescinde dalla gara informale di cui al comma 2 nei seguenti casi:

a) qualora la negoziazione con più di un operatore non sia compatibile con le esigenze di segretezza;

b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di prodotti di serie;

d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;

f) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano diventati necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

f 1.) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,

dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

f 2.) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato a seguito di gara informale; in questa ipotesi il ricorso al medesimo operatore economico è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario;

h) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, derivante da circostanza imprevista, non sia compatibile con lo svolgimento della gara informale;

i) quando devono essere presi in affitto specifici e determinati locali per esigenze di servizio.

5. Il ricorso alle deroghe di cui al comma 4 è effettuato previa documentata istruttoria tecnica.

Art. 6.

Selezione delle offerte e commissioni giudicatrici

1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice presieduta da un dirigente dell'organismo. La composizione della commissione è stabilita con apposito provvedimento del Direttore o del dirigente delegato.

2. Non è necessaria la commissione giudicatrice quando:

a) la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso. In tale ipotesi la rilevazione del prezzo più basso può essere affidata ad un organo costituito nell'ambito della struttura amministrativa che, aperti contestualmente i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, propone l'aggiudicazione in favore dell'impresa risultata migliore offerente;

b) devono essere sottoscritti contratti per adesione ovvero per la partecipazione a corsi o seminari di addestramento, ovvero per abbonamento a banche dati o pubblicazioni, i cui prezzi rispondono a condizioni economiche standardizzate per le pubbliche amministrazioni.

3. Nel caso in cui, in base ad elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa, l'organismo richiede all'offerente le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa.

4. Non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Nei casi di prestazione di lavori e di forniture di beni e servizi particolarmente complessi, laddove vi sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalità, in luogo della commissione giudicatrice di cui al comma 1, può essere nominata un'apposita commissione, integrata anche da esperti esterni agli organismi, purché in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Art. 7.

Disposizioni particolari per i servizi in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono effettuarsi mediante:

a) amministrazione diretta;

b) cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli organismi.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. Le esigenze da soddisfare con il ricorso alla procedura in economia sono indicate nel relativo atto autorizzativo.

5. Nelle procedure di spesa in economia, oltre ai casi elencati all'art. 5, comma 4, si prescinde dallo svolgimento di una gara informale per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di più operazioni analoghe e contestuali si ha riguardo al loro ammontare complessivo.

6. Il ricorso all'acquisizione in economia, prescindendo dallo svolgimento di una gara informale, è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento della formalizzazione del nuovo contratto, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8.

Disposizioni particolari per la stipulazione

1. Gli organismi stipulano i contratti a seguito di trattativa privata, ai sensi degli articoli precedenti, senza l'assistenza dell'ufficiale rogante. I contratti sono stipulati

dalla struttura amministrativa e approvati dal Direttore o dai dirigenti eventualmente delegati con apposito provvedimento del Direttore.

2. In luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa vigente, viene acquisito il preventivo parere di apposita commissione, composta da personale dipendente in possesso delle specifiche professionalità, ove necessario integrata da esperti di settore in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Art. 9.

Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori

1. I lavori di minuto mantenimento dei locali e degli impianti fissi comunque acquisiti possono essere eseguiti con personale e mezzi degli organismi, con la procedura in economia, in amministrazione diretta.

2. I nuovi lavori, i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di adattamento di locali ed impianti indicati al comma 1, nonché i lavori di manutenzione ordinaria non eseguibili direttamente dalle strutture tecniche degli organismi, sono affidati a imprese esterne in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, secondo le procedure stabilite dal presente decreto e sulla base di capitolati tecnici redatti dalla struttura tecnica. Tali capitolati costituiscono parte integrante sia dei contratti che delle lettere d'ordine.

3. La data di decorrenza di contratti e lettere d'ordine è stabilita nel verbale d'inizio lavori sottoscritto dall'impresa contraente, in contraddittorio con il direttore dei lavori, nel termine di 45 giorni dall'avvenuta scelta del contraente.

Art. 10.

Contratti a quantità indeterminata

1. La fornitura di beni e servizi per il supporto tecnico-logistico degli organismi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, è effettuata mediante contratti a quantità indeterminata, fermo restando il tetto massimo di spesa predeterminato.

Art. 11.

Acquisti all'estero

1. Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale, gli organismi ricorrono al mercato estero per acquisire beni e servizi che, per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili sul territorio italiano ovvero la cui acquisizione sul mercato nazionale risulti economicamente non conveniente.

2. I contratti di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, sono disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

3. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari presenti sul territorio.

Art. 12.

Competenze di impegno e limiti

1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture centrali e periferiche degli organismi sono disposte dal Direttore o dai dirigenti eventualmente delegati, entro i limiti di spesa loro attribuiti.

Art. 13.

Procedure di dettaglio per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Garanzie

1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa prescelta e l'amministrazione rappresentata dal responsabile della struttura amministrativa.

2. Per tali contratti, le imprese contraenti dovranno costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'organismo. La garanzia fideiussoria è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi contrattuali ed è stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.

3. Per le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1, le prestazioni possono essere acquisite mediante lettera d'ordine, che contenga tutti gli elementi identificativi delle prestazioni medesime, il relativo prezzo nonché le clausole cui sono assoggettate. La lettera d'ordine deve essere sottoscritta per accettazione dall'impresa fornitrice. L'esecuzione della prestazione nel termine fissato costituisce tacita accettazione del relativo ordine.

Art. 14.

Ordinazione della spesa

1. Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile della struttura amministrativa. Dell'avvenuta ordinazione è data comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero la fornitura di beni e servizi.

Art. 15.

Esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione delle prestazioni negoziali, ad esclusione degli aspetti relativi alla sicurezza demandati alle

competenti strutture, è affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono responsabili dell'eventuale sorveglianza e del rispetto dei termini contrattuali, indicati nell'ordine di commessa inviato all'impresa fornitrice od esecutrice.

2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni e di servizi, qualora preventivamente non determinabile, è stabilita dalla struttura tecnica cui è affidata l'esecuzione del contratto, che ne informa tempestivamente la struttura amministrativa.

3. Le strutture tecniche competenti trasmettono a quella amministrativa, al termine dell'esecuzione, l'attestazione di regolarità.

Art. 16.

Collaudo

1. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali è dichiarata da una commissione di collaudo appositamente nominata per spese di importo superiore a € 50.000,00, I.V.A. esclusa.

2. La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due membri, individuati rispettivamente tra i dirigenti ed il personale in possesso di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario. In caso di prestazioni effettuate presso territori all'estero, il collaudo può essere effettuato anche da singoli collaudatori appositamente nominati.

3. Nei casi di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalità, la commissione di collaudo può essere integrata da esperti esterni, in possesso di abilitazione di sicurezza.

4. Per le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture decentrate, i membri della commissione vengono prescelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico degli organismi.

5. Per i lavori di importo fino a € 500.000,00, I.V.A. esclusa, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il limite di € 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, è in facoltà degli organismi di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

6. Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti in base alla vigente normativa.

7. Per i materiali di consumo pronti in commercio il verbale di collaudo è sostituito da apposita dichiarazione di buona provvista dell'organo ricevente.

Art. 17.

Fondi di dotazione

1. Il Direttore può attribuire fondi di dotazione ai responsabili delle strutture decentrate.

2. I responsabili delle strutture decentrate, utilizzando i predetti fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.

3. Rientrano fra le spese di funzionamento quelle occorrenti per l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonché le spese per l'ordinaria manutenzione della sede e per la riparazione degli automezzi, di materiali di telecomunicazione e di supporto tecnico-operativo, il cui importo non superi i limiti di spesa stabiliti dal Direttore con apposito provvedimento e sempre nel rispetto delle assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti limiti sono autorizzate dall'organo competente per limite di spesa. Qualora tali spese attengano a materiali o lavori risalenti alla competenza delle strutture tecniche, prima di concedere l'autorizzazione l'organo competente in relazione all'ordinamento di ciascun organismo può acquisire il parere delle medesime articolazioni tecniche.

4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza alcuna formalità.

5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il conto amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il d.P.C.M. 30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza».

3. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori i cui procedimenti di spesa siano stati formalmente già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.

4. Con separato provvedimento sono definite le disposizioni organizzative e procedurali per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto.

Roma, 12 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07707

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2009.

Modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste l'istanze del 30 aprile 2009 e del 19 giugno 2009, da parte della British American Tobacco Italia S.p.A. per la variazione del contenuto di nicotina e di monossido di carbonio di tre marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori di nicotina e di monossido di carbonio dichiarati dalla Società richiedente sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il contenuto dichiarato di nicotina e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	da		a	
	mg/nicotina	mg/monossido di carbonio	mg/nicotina	mg/monossido di carbonio
VOUGUE BLEUE	0,6	6,0	0,7	5,0
VOUGUE MENTHE	0,6	6,0	0,7	5,0
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	0,6	6,0	0,7	5,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

09A07748

DECRETO 24 giugno 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Vista l'istanza con la quale la Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalla citata Società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2008;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	DA €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821 BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
821 WHITE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FUTURA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LINDA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LINDA BLU	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 21

09A07749

DECRETO 3 luglio 2009.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 30 dicembre 2005, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2005, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni MTSIg (5-7yrs) * 1,11;

b) fino a 15 anni MTSIg (7-10yrs) * 1,10;

c) fino a 20 anni MTSIg (10-15yrs) *1,09;

d) oltre 20 anni MTSIg (15+yrs) * 1,06.

2. Per MTSIg si intende il valore del rendimento («Yield») dell'indice pubblicato quotidianamente alle ore 11,00 nel sito euroMTS, rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo. Per ciascuna fascia di durata dei mutui il valore di riferimento, da moltiplicare per il relativo coefficiente, è quello riportato nella colonna «Yield» del foglio di calcolo excel cui si accede attraverso le seguenti pagine internet:

MTSIg (5-7yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_5_7_1100.csv;

MTSIg (7-10yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_7_10_1100.csv;

MTSIg (10-15yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_10_15_1100.csv;

MTSIg (15+yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_15+_1100.csv.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,85%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,35%;

d) oltre 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%.

2. Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate.

3. I tassi di cui al comma 1 sono rilevati due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A07866

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 giugno 2009.

Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) da parte del parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della regione Calabria, con periodo di validità 2007-2009.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

Vista la nota prot. 283 Pos. I - 1/5 del 26 febbraio 2007 del parco nazionale della Sila di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2009 approvato dallo stesso ente parco con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 20 febbraio 2007;

Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2009 predisposto ed approvato dal parco nazionale della Sila;

Vista la nota prot. 5331/V del 17 dicembre 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione III contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0005495 del 3 marzo 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al parco nazionale della Sila e chiede alla regione Calabria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. 13225 del 27 febbraio 2009 della regione Calabria - Dipartimento n. 6 agricoltura-foreste-forestazione, con la quale si conferma l'inserimento del piano AIB del parco nazionale della Sila nel piano AIB regionale, nell'apposita sezione dedicata ai parchi nazionali, ai sensi del comma 2, art. 8 della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (piano AIB), con validità 2007-2009, predisposto dal parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della regione Calabria.

Roma, 22 giugno 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

09A07664

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 giugno 2009.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n. 0017.05/06/2009.0008281 in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. DT 49385 del 16 giugno 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. l, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. l è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore: PRATO

ALLEGATO *A*

REGIONE	PROVINCIA	CITTA'	INDIRIZZO	N. CIV.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Viale Rendina	24/28	Catasto Terreni: Foglio 96	91 - 92 -141 (solo diritti acquisiti) - 159 (proprietà 1/2)	
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Viale Rendina	24/28	Catasto Terreni: Foglio 101	2935	
Lazio	Roma	Roma	P.zza Augusto Imperatore	32	Catasto Fabbricati: Foglio 470	106	38 (Denuncia di variazione prot. 23432 del 17/03/1973)
Lazio	Roma	Roma	Via Della Frezza	17	Catasto Fabbricati: Foglio 470	370	8-14
Lazio	Roma	Roma	Via Della Frezza	17	Catasto Fabbricati: Foglio 470	378	
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Viale Cavour	164 – 174	Catasto Fabbricati: Foglio 376	147 - 401 - 470	
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Viale Cavour	164 – 174	Catasto Terreni: Foglio 376	146	
Piemonte	Torino	Torino	Via Arcivescovado	2	CATASTO TERRENI: Foglio 1282	51	
Piemonte	Torino	Torino	Via Arcivescovado	2	CATASTO FABBRICATI: Foglio 1282 (già 196)	51 (già 4) (Variazione catast. 11/4/05)	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46

09A07621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento che definisce le procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva», in attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07708

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento recante la disciplina generale relativa all'organizzazione ed al funzionamento degli archivi del DIS, dell'AISE e dell'AISI, alle procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché alle modalità di conservazione e di accesso ed ai criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato», in attuazione dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07709

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di formazione ed addestramento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)», in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07710

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento che disciplina le modalità ed i criteri per l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità», in attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07711

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei documenti e certificati di copertura», in attuazione dell'art. 24, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07712

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 12 giugno 2009

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 è stato adottato il «Regolamento che stabilisce le modalità di svolgimento delle attività economiche simulate da parte dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», in attuazione dell'art. 25, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07713

Ricostituzione dell'osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva

È ricostituito l'osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport.

09A07714

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo ad avvisi di rettifica concernenti il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.14896-XV.J(5018) del 9.01.2009, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2.02.2009, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto:

- ALBIERI BC100C1 – VL (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – RG (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – GL (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – RS (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – OA (massa attiva g 330)

Leggasi:

- ALBIERI BS100C1 – VL (massa attiva g 330)
- ALBIERI BS100C1 – RG (massa attiva g 330)
- ALBIERI BS100C1 – GL (massa attiva g 330)
- ALBIERI BS100C1 – RS (massa attiva g 330)
- ALBIERI BS100C1 – OA (massa attiva g 330)

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.14895-XV.J(5023) del 9.01.2009, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2.02.2009, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto:

- ALBIERI BC100C1 – BA (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – LM (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – RN (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – VR (massa attiva g 330)
- ALBIERI BC100C1 – BL (massa attiva g 330)

Leggasi:

- "ALBIERI BS100C1 – BA" (massa attiva g 330)
- "ALBIERI BS100C1 – LM" (massa attiva g 330)
- "ALBIERI BS100C1 – RN" (massa attiva g 330)
- "ALBIERI BS100C1 – VR" (massa attiva g 330)
- "ALBIERI BS100C1 – BL" (massa attiva g 330)

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.10216-XV.J(5113) del 6.03.2009, pubblicato nella G.U. n. 76 del 1.04.2009, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto:

"Candela Romana cal. 20 mm Art. 2802 10 COMETE TREMOLANTE GIALLO +VERDE" *(massa attiva g 70,0)*

Leggasi:

"Candela Romana cal. 20 mm Art. 2811 10 COMETE TREMOLANTE GIALLO +VERDE" *(massa attiva g 70,0)*

Comunicato relativo all’estratto del decreto del Ministro dell’Interno n. 557/P.A.S.10208-XV.J(5108) del 6.03.2009, pubblicato nella G.U. n. 76 del 1.04.2009, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto:

- “Candela Romana cal. 45 mm Art. 4310 8 VULCANI ROSSO MAGNESIO” *(massa attiva g 481,5)*
- “Candela Romana cal. 45 mm Art. 4311 8 VULCANI VERDE MAGNESIO” *(massa attiva g 447,5)*

Leggasi:

- “Candela Romana cal. 45 mm Art. 4310 8 VULCANI ROSSO MAGNESIO” *(massa attiva g 447,5)*
- “Candela Romana cal. 45 mm Art. 4311 8 VULCANI VERDE MAGNESIO” *(massa attiva g 481,5)*

09A07529

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15764-XV.J(5167), del 10.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- “BOOSTER CILINDRICO COMPRESSO IN RDX DA 210 G”
- “CARICA PRINCIPALE DI CONTROMINAMENTO CM101 DA 30 KG. IN C/B 60/40, PRIVA DI BOOSTER IN RDX E A5, PRIVA DI DETONATORI”
- “CARICA PRINCIPALE DI CONTROMINAMENTO CM101 DA 30 KG, IN C/B 60/40 COMPLETA DI BOOSTER IN RDX E A5, PRIVA DI DETONATORI”

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1060-XV.J(5119), del 10.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "TONANTE MATTEI C80/80"*(massa attiva g 225)*
- "TONANTE MATTEI C90/130"*(massa attiva g 590)*
- "BOMBA MATTEI 8T C100"*(massa attiva g 785)*
- "BOMBA MATTEI 2R/CC C100"*(massa attiva g 1050)*
- "BOMBA MATTEI 3F RENDINI C100"*(massa attiva g 930)*
- "BOMBA MATTEI 1R/4B/CC C130"*(massa attiva g 2260)*
- "BOMBA MATTEI 3R/CC C160"*(massa attiva g 3400)*
- "BOMBA MATTEI 3R C210"*(massa attiva g 5000)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Mattei Claudio, titolare di fabbrica di artifici pirotecnici di IV e V categoria, sita in Castelliri (Fr), via Cimentara n. 4, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6586-XV.J(5170) dell'11.6.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- U. BORGONOVO 2008 – VLK304 – GR. 3 (massa attiva g 33,40);
- U. BORGONOVO 2008 – VLK302 – GR. 3 (massa attiva g 32,40);
- U. BORGONOVO 2008 – VLK301 – GR. 3 (massa attiva g 36,40);
- U. BORGONOVO 2008 – VLK404 – GR. 4 (massa attiva g 76,40);
- U. BORGONOVO 2008 – VLK402 – GR. 4 (massa attiva g 76,40);
- U. BORGONOVO 2008 – VLK401 – GR. 4 (massa attiva g 78,40);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con deposito di prodotti esplodenti in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17045-XV.J(5214), del 10.06.2009 il manufatto esplosivo denominato “ESPLOSIVO PBXN-10 (PBXW-17, PS 903-6204” (specifica tecnica RI 4820337) è riconosciuto, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5686-XV.J(5081), del 10.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "K61TZP0508 – CASCATA BIANCA LAMPEGGIANTE ARGENTO CODA Ø 125" *(massa attiva g 681,05)*
- "K1001TRZP0508 – CYCAS ARGENTO TRUNK Ø 150" *(massa attiva g 1312,00)*
- "K4002TRZP0508 – COROLLA TRUNK Ø 100" *(massa attiva g 372,00)*
- "K4005TZP0508 – COROLLA CON FIORE CODA Ø 75" *(massa attiva g 190,00)*
- "K7005TRZP0508 – PEONIA LIMONE COCCO ARGENTO Ø 100" *(massa attiva g 408,00)*
- "S262Q+TZP0508 – CROCETTE VERDI E VERDE CODA Ø 100" *(massa attiva g 383,00)*
- "S262Q+TZP0508 – CROCETTE VERDI E VERDE CODA Ø 75" *(massa attiva g 180,00)*
- "S902N+ TZP0508 – SCINTILLANTE ORO E ARGENTO CODA Ø 75" *(massa attiva g 182,00)*
- "JW49ZP0508 – TORTA SPETTACOLO MULTICOLORE 49" *(massa attiva g 957,00)*
- "JW307ZP0508 – TORTA 600 LANCI" *(massa attiva g 1907,00)*
- "JW313ZP0508 – CRISANTEMO ROSSO BIANCO BLU 100" *(massa attiva g 1797,00)*
- "JW325ZP0508 – TORTA SPETTACOLO 200 COLPI" *(massa attiva g 1808,00)*
- "JW402ZP0508 – TORTA 49 FAN-SHAPE" *(massa attiva g 1207,00)*
- "JW417ZP0508 – SALICE CRACKLING E CRISANTEMO 100" *(massa attiva g 2407,00)*
- "5000ZP0508 – COMETA PORPORA" *(massa attiva g 20,20)*
- "361ZP0508 – ARGENTO CODA E CROCETTE ROSSE" *(massa attiva g 303,00)*

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività sita in Belpasso (Ct) – contrada Edere – II traversa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14017-XV.J(4721), del 10.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "934B PIROTECNICA TEANESE SRL" *(massa attiva g 341,00)*
- "264 PIROTECNICA TEANESE SUSPIRIA"*(massa attiva g 1815,00)*
- "264A PIROTECNICA TEANESE MILLENIUM" *(massa attiva g 1815,00)*
- "264B PIROTECNICA TEANESE TEVERE " *(massa attiva g 1815,00)*
- "264C PIROTECNICA TEANESE TITANIC"*(massa attiva g 1815,00)*
- "264D PIROTECNICA TEANESE SPIDER" *(massa attiva g 1815,00)*
- "264F PIROTECNICA TEANESE ARGENTO" *(massa attiva g 1815,00)*
- "265 PIROTECNICA TEANESE VOLTURNO" *(massa attiva g 2178,00)*
- "266 PIROTECNICA TEANESE CAPOCABANA" *(massa attiva g 1319,00)*
- "267 PIROTECNICA TEANESE STELLE DI FUOCO" *(massa attiva g 3630,00)*
- "268 PIROTECNICA TEANESE AMAZZONIA" *(massa attiva g 2448,00)*
- "269 PIROTECNICA TEANESE NEW YORK" *(massa attiva g 547,00)*
- "275 PIROTECNICA TEANESE CUBA" *(massa attiva g 1348,00)*
- "275A PIROTECNICA TEANESE MIAMI" *(massa attiva g 1348,00)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Mottola Angelo – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che per garantire la sicurezza dell'operatore necessitano di essere impiegati unitamente ad ulteriori sistemi pirici di ritardo o ad accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazione di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14490-XV.J(5029), del 10.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "Cannina"*(massa attiva g 41)*
- "Finale+castagnola"*(massa attiva g 59)*
- "Fischio"*(massa attiva g 21)*
- "FontanaF"*(massa attiva g 56)*
- "FontanaT"*(massa attiva g 56)*
- "FontanaTB"*(massa attiva g 61)*
- "FontanaTG" *(massa attiva g 61)*
- "LumeR"*(massa attiva g 9)*
- "LumeC"*(massa attiva g 9)*
- "LumeV"*(massa attiva g 9)*
- "LumeB"*(massa attiva g 9)*
- "LumeAr"*(massa attiva g 9)*
- "LumeG"*(massa attiva g 9)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Soldi Fulvio, titolare di licenza di fabbricazione, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l., sita in Piandiscò (Ar), via della Fornace n. 38, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che sono semilavorati destinati ad essere assemblati per la realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche riportare la limitazione alla vendita alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 5205-XV.J(5069), del 11.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "SIRENA DI MATTEO" *(massa attiva g 2)*
- "MONOSBRUFFO DI MATTEO A STELLE 50" *(massa attiva g 122)*
- "MONOSBRUFFO DI MATTEO A STRISCIONE 50" *(massa attiva g 86)*
- "STRISCIONE DI MATTEO CAL.50" *(massa attiva g 91)*
- "STUCCHIO DI MATTEO CAL.75" *(massa attiva g 192)*
- "SBRUFFO DI MATTEO CAL.80" *(massa attiva g 286)*
- "TONANTE DI MATTEO CAL.80" *(massa attiva g 178)*
- "BOMBA A5 DI MATTEO CAL.90" *(massa attiva g 424)*
- "STUCCHIO DI MATTEO CAL.100" *(massa attiva g 313)*
- "BOMBA A TRONETTI DI MATTEO CAL.100" *(massa attiva g 446)*
- "BOMBA DI MATTEO CAL.125" *(massa attiva g 2700)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Di Matteo Amodio – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sita in località Santo Stefano – Orta di Atella (Ce) – via Cinquevie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

L'etichetta del manufatto denominato: "SIRENA DI MATTEO", che è un semilavorato destinato ad essere assemblato per la realizzazione di artifizi pirotecnici, deve riportare la limitazione alla vendita alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.9681.XVJ(4684) del 10.06.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "1011 01" *(massa attiva g 687)*
- "1011 02" *(massa attiva g 687)*
- "1011 09" *(massa attiva g 687)*
- "1011 12" *(massa attiva g 687)*
- "1011 14" *(massa attiva g 687)*
- "1011 17" *(massa attiva g 687)*
- "1011 19" *(massa attiva g 687)*
- "1011 20" *(massa attiva g 687)*
- "1011 21" *(massa attiva g 687)*
- "1011 23" *(massa attiva g 687)*
- "1011 25" *(massa attiva g 687)*
- "1212 01" *(massa attiva g 964)*
- "1212 02" *(massa attiva g 964)*
- "1212 09" *(massa attiva g 964)*
- "1212 12" *(massa attiva g 964)*
- "1212 14" *(massa attiva g 964)*
- "1212 17" *(massa attiva g 964)*
- "1212 19" *(massa attiva g 964)*
- "1212 20" *(massa attiva g 964)*
- "1212 21" *(massa attiva g 964)*
- "1212 23" *(massa attiva g 964)*
- "1212 25" *(massa attiva g 964)*
- "1512 01" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 02" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 09" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 12" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 14" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 17" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 19" (massa attiva g 1626)
- "1512 20" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 21" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 23" *(massa attiva g 1626)*
- "1512 25" (massa attiva g 1626)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) –Via Oberdan 105-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.1536.XVJ(5255) del 10.06.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/BIANCO" *(massa attiva g 53)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/GIALLO" *(massa attiva g 48)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/ARANCIA" *(massa attiva g 53)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/ROSSO" *(massa attiva g 46)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/ROSA" *(massa attiva g 47)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/VERDE" *(massa attiva g 48)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/BLU MARE" *(massa attiva g 48)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/BLU" *(massa attiva g 50)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/PORPORA" *(massa attiva g 50)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/LIMONE" *(massa attiva g 46)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/BROCADE CROWN" *(massa attiva g 39)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/SILVER CROWN" *(massa attiva g 48)*
- "U.BORGONOVO/UB0700KA/2009/WHITE FLASHING" *(massa attiva g 48)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/BIANCO" *(massa attiva g 93)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/GIALLO" *(massa attiva g 90)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/ARANCIA" *(massa attiva g 90)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/ROSSO" *(massa attiva g 90)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/ROSA" *(massa attiva g 90)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/VERDE" *(massa attiva g 88)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/BLU MARE" *(massa attiva g 88)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/BLU" *(massa attiva g 93)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/PORPORA" *(massa attiva g 93)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/LIMONE" *(massa attiva g 86)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/BROCADE CROWN" *(massa attiva g 78)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/SILVER CROWN" *(massa attiva g 96)*
- "U.BORGONOVO/UB0701KA/2009/WHITE FLASHING" *(massa attiva g 98)*
- "U.BORGONOVO/UB0702DB/2009/BLU + GIALLO" *(massa attiva g 293,60)*
- "U.BORGONOVO/UB0702DB/2009/ROSSO + SILVER CROWN" *(massa attiva g 293,60)*
- "U.BORGONOVO/UB0702DB/2009/PORPORA + VERDE" *(massa attiva g 293,60)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.15935.XVJ(5041) del 10.06.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "23 - LI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 740)*
- "23 - MI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 740)*
- "23 - R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 740)*
- "23 – T.B. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 780)*
- "23 – T.G. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 780)*
- "23 - TU A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 740)*
- "30 - A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 362)*
- "31 - A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1303)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.15002-XV.J(5152)bis del 10.06.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "GR7015/0508-CANDELA 8 COLPI ROSSO CODA Ø 30" *(massa attiva g 198)*
- "GR7016/0508-CANDELA 8 COLPI VERDE CODA Ø 30" *(massa attiva g 198)*
- "GR7017/0508-CANDELA 8 COLPI GIALLO CODA Ø 30" *(massa attiva g 166)*
- "GR7018/0508-CANDELA 8 COLPI PISTILLO ROSSO W E BIANCO FLASHING CODA Ø 30" *(massa attiva g 198)*
- "PSC033/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO ROSSO W E ARGENTO CODA Ø 50" *(massa attiva g 737)*
- "PSC034/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO BLU W E CORONA BROCATO CODA Ø 50" *(massa attiva g 609)*
- "PSC035/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO VERDE W E ARGENTO CODA Ø 50" *(massa attiva g 737)*
- "PSC036/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO CORONA BROCATO PUNTA VERDE Ø 50" *(massa attiva g 625)*
- "PSC037/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO CORONA BROCATO PUNTA ROSSO Ø 50" *(massa attiva g 625)*
- "PSC038/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO PORPORA W ARGENTO CODA Ø 50" *(massa attiva g 737)*
- "PSC039/0508-CANDELA 8 COLPI SBRUFFO ARANCIA W E ARGENTO CODA Ø 50" *(massa attiva g 737)*
- "PSC040/0508-CANDELA 8 COLPI TEMPO DI PIOGGIA W E CRACKLING CODA E CROCETTE CRACKLING Ø 50" *(massa attiva g 545)*
- "GR7021/0508-CANDELA 8 COLPI SIBILANTI Ø 50" *(massa attiva g 307)*
- "GR7022/0508-CANDELA 8 COLPI FARFALLE ROSSE Ø 50" *(massa attiva g 420)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. DI PIETRO Maurizio, titolare della ditta pirotecnica Santa Chiara e della fabbrica di fuochi artificiali sita in Contrada Ferretti n. 54 - Loc. Castorano (AP) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A07530

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enrox Flavour»

Decreto n. 77 del 12 giugno 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0255/001-003/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «Enrox Flavour» 15 mg compresse per cani e gatti, «Enrox Flavour» 50 mg e 150 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società KRKA, d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Enrox Flavour» compresse da 15 mg:

scatola contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103992018;

«Enrox Flavour» compresse da 50 mg:

scatola contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103992020;

«Enrox Flavour» 150 mg:

scatola contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103992032.

Composizione:

«Enrox Flavour» compresse da 15 mg:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina15 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Enrox Flavour» compresse da 50 mg:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Enrox Flavour» 150 mg:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 150 mg.

Specie di destinazione:

«Enrox Flavour» compresse da 15 mg:

Cani e gatti.

«Enrox Flavour» compresse da 50 mg e 150 mg:

Cani.

Indicazioni terapeutiche: Il prodotto è indicato nei cani (e per «Enrox Flavour» 15 mg anche nei gatti) per il trattamento delle infezioni batteriche dell'apparato gastrointestinale, respiratorio e urogenitale, cutaneo, di infezioni secondarie delle ferite ed otiti esterne, quando l'esperienza clinica, confermata quando possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacin come farmaco di prima scelta.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

«Enrox Flavour» compresse da 15 mg:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

«Enrox Flavour» compresse da 50 mg e 150 mg:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni.

Riporre la metà della compressa suddivisa nel blister ed utilizzare entro 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A07537

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Idrion».

Provvedimento n. 116 del 19 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Idrion» soluzione orale, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101748010;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101748022;

flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 101748034.

Titolare A.I.C.:

FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica:

a) del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a tre mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi.

Poiché il prodotto deve essere somministrato dopo ricostituzione in acqua di bevanda, è necessario riportare sugli stampati anche la seguente frase:

«Periodo di validità dopo ricostituzione/diluizione in acqua di bevanda: l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07535

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Purgarumina tipo forte».

Provvedimento n. 118 del 19 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Purgarumina tipo forte» soluzione orale, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101774014.

Titolare A.I.C.:

FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica:

a) del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a tre mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: cinque anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl» compresse.

Provvedimento n. 96 del 27 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl» compresse, nelle confezioni:

6 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191018;

10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191020;

20 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191032;

50 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191044;

100 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191057;

6 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191069;

10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191071;

20 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191083;

50 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191095;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191107;

6 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191121;

10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191133;

20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191145;

50 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191158;

100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191160.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Variazione tipo IA, 7°: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito (imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche).

Variazione tipo IA, 8b2: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito (sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti).

Ciò premesso le fasi della produzione del medicinale per uso veterinario sopraindicato sono ora così effettuate:

Officina di produzione: PharmaServe Ltd, Clifton Technology Park, Wynne Avenue Swinton – Manchester M27 8FF (UK) che effettuerà anche le operazioni di confezionamento e rilascio lotti.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07539

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard Rabbia».

Decreto n. 80 del 24 giugno 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard rabbia», A.I.C. n. 103308, a nome dell'impresa Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo, 71, Latina, codice fiscale n. 06954380157, è decaduta.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07534

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del 19 giugno 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Verona e Grezzana, in provincia di Verona, dalla società AGSM Rete Gas Srl alla società AGSM Distribuzione Srl.

09A07533

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 2009).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 57, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «*Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione*».

09A07871

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-154) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.